Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 230 del 31 agosto 1963

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 31 agosto 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1075**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Forze Idrauliche Tanaro, per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società Forze Idrauliche Tanaro (sigla F.I.T.), per azioni, con sede in Torino, corso Vittorio Emanuele n. 64, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società Forze Idrauliche Tanaro (sigla F.I.T.), per azioni, con sede in Torino, corso Vittorio Emanuele n. 64, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società Forze Idrauliche Tanaro (sigla F.I.T.), per azioni, con sede in Torino, corso Vittorio Emanuele n. 64, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1963

Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1076**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Interamna » Società Industriale per Azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Interamna » Società Industriale per Azioni, con sede in Roma, via Due Macelli n. 66, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Interamna » Società Industriale per Azioni, con sede in Roma, via Due Macelli n. 66, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Interamna » Società Industriale per Azioni, con sede in Roma via Due Macelli n. 66, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1077.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « P. Zanini di M. Cavazzani & C. Società in accomandita semplice ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « P. Zanini di M. Cavazzani & C. Società in accomandita semplice », con sede in Thiene (Vicenza), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « P. Zanini di M. Cavazzani & C. Società in accomandita semplice », con sede in Thiene (Vicenza), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « P. Zanini di M. Cavazzani & C. Società in accomandita semplice », con sede in Thiene (Vicenza), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1078.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della C.E.L. Cooperativa Elettrica Legnaghese Società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla C.E.L. Cooperativa Elettrica Legnaghese Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Legnago (Verona), via XX Settembre n. 18, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della C.E.L. Cooperativa Elettrica Legnaghese Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Legnago (Verona), via XX Settembre n. 18, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla C.E.L. Cooperativa Elettrica Legnaghese Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Legnago (Verona), via XX Settembre n. 18, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1079.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Cooperativa di Consumo di Elettricità, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Giovanni in Persiceto (S.C.C.E.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società Cooperativa di Consumo di Elettricità, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Giovanni in Persiceto (S.C.C.E.) », con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna), via Dogali n. 19, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società Cooperativa di Consumo di Elettricità, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Giovanni in Persiceto (S.C.C.E.), con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna), via Dogali n. 19, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società Cooperativa di Consumo di Elettricità, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Giovanni in Persiceto (S.C.C.E.), con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna), via

Dogali n. 19, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1080.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica di Nova », società a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società Elettrica di Nova », società a responsabilità limitata, con sede in Nova Milanese (Milano), via Roma n. 10, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società Elettrica di Nova », società a responsabilità limitata, con sede in Nova Milanese (Milano), via Roma n. 10, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società Elettrica di Nova », società a responsabilità limitata, con sede in Nova Milanese (Milano), via Roma n. 10, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1081.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « L'Industriale » S.p.A.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente a « L'Industriale » S. p. A., con sede in Francofonte (Siracusa), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « L'Industriale » S.p.A., con sede in Francofonte (Siracusa), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione a « L'Industriale » S.p.A., con sede in Francofonte (Siracusa), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1082.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « S.p.A. Faro - Impresa Elettrica ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « S. p. A. Faro Impresa Elettrica », con sede in Catania, via Armando Diaz n. 6, rientra tra le imprese previste dall'art 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « S.p.A Faro - Impresa Elettrica », con sede in Catania, via Armando Diaz n. 6, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « S.p.A. Faro Impresa Elettrica », con sede in Catania, via Armando Diaz n. 6, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1083.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Cooperativa Elettrica fra ex Combattenti di Grugliasco a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Cooperativa Elettrica fra ex Combattenti di Grugliasco a responsabilità limitata, con sede in Grugliasco (Torino), piazza 66 Martiri n. 30/31, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Cooperativa Elettrica fra ex Combattenti di Grugliasco a responsabilità limitata, con sede in Grugliasco (Torino), piazza 66 Martiri n. 30/31, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Cooperativa Elettrica fra ex Combattenti di Grugliasco a responsabilità limitata, con sede in Grugliasco (Torino), piazza 66 Martiri n. 30/31, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1084.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Marghine » Società per industrie elettriche, per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Marghine » Società per industrie elettriche, per azioni, con sede in Macomer (Nuoro), via Alfieri n. 29, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Marghine » Società per industrie elettriche per azioni, con sede in Macomer (Nuoro), via Alfieri n. 29, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Marghine » Società per industrie elettriche, per azioni, con sede in Macomer (Nuoro), via Alfieri n. 29, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1085.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « Garrano Imprese Elettriche », a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società « Garrano Imprese Elettriche », a responsabilità limitata, con sede in Pachino (Siracusa), via Rosolino Pilo n. 40, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società « Garrano Imprese Elettriche », a responsabilità limitata, con sede in Pachino (Siracusa), via Rosolino Pilo n. 40, è trasferita allo Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società « Garrano Imprese Elettriche », a responsabilità limitata, con sede in Pachino (Siracusa), via Rosolino Pilo n. 40, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1086.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Anonima per Elettroagricoltura A.P.E. » Società per Azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Anonima per Elettroagricoltura A.P.E. » Società per Azioni, con sede in Bologna, via Ugo Bassi, n. 1, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della «Anonima per Elettroagricoltura A.P.E. » Società per Azioni, con sede in Bologna, via Ugo Bassi n. 1, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Anonima per Elettroagricoltura A.P.E. » Società per Azioni, con sede in Bologna via Ugo Bassi n. 1, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 agosto 1963, n. 1087.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa dell'Azienda Cooperativa Elettrica Giavenese p.a.r.l. A.C.E.G.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Azienda Cooperativa Elettrica Giavenese p.a.r.l. A.C.E.G., con sede in Giaveno (Torino), via XX Settembre n. 7, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Azienda Cooperativa Elettrica Giavenese p.a.r.l. A.C.E.G., con sede in Giaveno (Torino), via XX Settembre n. 7, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Azienda Cooperativa Elettrica Giavenese, p.a.r.l. A.C.E.G., con sede in Giaveno (Torino), via XX Settembre n. 7, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1088.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Cooperativa Elettrica a responsabilità limitata ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società Cooperativa Elettrica a responsabilità limitata », con sede in Pont St. Martin (Aosta), via E. Chanoux n. 45, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società Cooperativa Elettrica a responsabilità limitata », con sede in Pont St. Martin (Aosta), via E. Chanoux n. 45, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società Cooperativa Elettrica a responsabilità limitata », con sede in Pont St. Martin (Aosta), via E. Chanoux n. 45, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1089.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società a responsabilità limitata Impresa Elettrica Partannese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società a responsabilità limitata Impresa Elettrica Partannese, con sede in Partanna (Trapani), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società a responsabilità limitata Impresa Elettrica Partannese, con sede in Partanna (Trapani), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società a responsabilità limitata Impresa Elettrica Partannese, con sede in Partanna (Trapani) dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1090.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società per Azioni Luce Elettrica Salemi - S.A.L.E.S. ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società per Azioni Luce Elettrica Salemi - S.A.L.E.S. », con sede in Salemi (Trapani), via G. Amendola n. 182, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società per Azioni Luce Elettrica Salemi - S.A.L.E.S. », con sede in Salemi (Trapani), via G. Amendola n. 182, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società per Azioni Luce Elettrica Salemi - S.A.L.E.S. », con sede in Salemi (Trapani), via G. Amendola n. 182, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1091.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Azionaria Elettrica Squinzanese (S.A.E.S.) », per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87 quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società Azionaria Elettrica Squinzanese (S.A.E.S.) », per azioni, con sede in Squinzano (Lecce), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società Azionaria Elettrica Squinzanese (S.A.E.S.) », per azioni, con sede in Squinzano (Lecce), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società Azionaria Elettrica Squinzanese (S.A.E.S.), per azioni, con sede in Squinzano (Lecce), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1092.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Esercizi Appalti Manutenzioni (S.E.A.M.) », per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società Esercizi Appalti Manutenzioni (S.E.A.M.) », per azioni, con sede in Lecce, via A. Imperatore n. 16, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società Esercizi Appalti Manutenzioni (S.E.A.M.) », per azioni, con sede in Lecce, via A. Imperatore n. 16, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dallo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposi-

zioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società Esercizi Appalti Manutenzioni (S.E.A.M.) », per azioni, con sede in Lecce, via A. Imperatore n. 16, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1093.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Folgaria » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Folgaria » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Folgaria (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Folgaria » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Folgaria (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dallo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Folgaria » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Folgaria (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1094.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Aliese Industriale, per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società Aliese Industriale, per azioni, con sede in Alia (Palermo), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1

L'impresa della Società Aliese Industriale, per azioni, con sede in Alia (Palermo) è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società Aliese Industriale, per azioni, con sede in Alia (Palermo), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1095.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Cooperativa Elettrica Osoppana » Soc. Cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Cooperativa Elettrica Osoppana » Soc. Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Osoppo (Udine), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Cooperativa Elettrica Osoppana » Soc. Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Osoppo (Udine), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Cooperativa Elettrica Osoppana » Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Osoppo (Udine), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1096**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Casauria di Elettricità Società a responsabilità limitata ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Casauria di Elettricità Società a responsabilità limitata », con sede in Roma, via Terenzio n. 31, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Casauria di Elettricità Società a responsabilità limitata », con sede in Roma, via Terenzio n. 31, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Casauria di Elettricità Società a responsabilità limitata », con sede in Roma, via Terenzio n. 31, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, numero 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1097**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Aldeno » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Aldeno » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aldeno (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Aldeno » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aldeno (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per

l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Aldeno » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aldeno (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1098.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Utenti Energia Elettrica di Carpineti e Baiso - Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Utenti Energia Elettrica di Carpineti e Baiso Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata », con sede in Carpineti (Reggio Emilia), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Utenti Energia Elettrica di Carpineti e Baiso Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata », con sede in Carpineti (Reggio Emilia), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Utenti Energia Elettrica di Carpineti e Baiso Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata », con sede in Carpineti (Reggio Emilia), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1099.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Industriale Elettrica », a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società Industriale Elettrica », a responsabilità limitata, con sede in Buccheri (Siracusa), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società Industriale Elettrica », a responsabilità limitata, con sede in Buccheri (Siracusa), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società Industriale Elettrica », a responsabilità limitata, con sede in Buccheri (Siracusa), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1100.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica Buonalbergo - Casalbore », a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società Elettrica Buonalbergo - Casalbore », a responsabilità limitata, con sede in Buonalbergo (Benevento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società Elettrica Buonalbergo - Casalbore » a responsabilità limitata, con sede in Buonalbergo (Benevento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società Elettrica Buonalbergo Casalbore » a responsabilità limitata, con sede in Buonalbergo (Benevento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 agosto 1963, n. **1101**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Nanno » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87 quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Nanno » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nanno (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Nanno » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nanno (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, numero 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Nanno » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nanno (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 agosto 1963, n. **1102**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del Consorzio Elettrico di Oltresommo per i paesi di S. Sebastiano, Carbonare e Nosellari, società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al Consorzio Elettrico di Oltresommo per i paesi di S. Sebastiano, Carbonare e Nosellari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Carbonare di Folgaria (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, numero 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del Consorzio Elettrico di Oltresommo per i paesi di S. Sebastiano, Carbonare e Nosellari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Carbonare di Folgaria (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, numero 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al Consorzio Elettrico di Oltresommo per i paesi di S. Sebastiano, Carbonare e Nosellari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Carbonare di Folgaria (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1103.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Vigolo Vattaro » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione:

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Vigolo Vattaro » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vigolo Vattaro (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Vigolo Vattaro » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vigolo Vattaro (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, numero 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Vigolo Vattaro » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vigolo Vattaro (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1104.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Brentonico » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Brentonico » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Brentonico (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Brentonico » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Brentonico (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, numero 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Brentonico » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Brentonico (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1105.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società a r. l. « Azienda Elettrica Porto Cesareo », in liquidazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società a r. l. « Azienda Elettrica Porto Cesareo », in liquidazione, con sede in frazione Porto Cesareo, comune di Nardò (Lecce), via Marzano n. 22, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società a r. l. « Azienda Elettrica Porto Cesareo », in liquidazione, con sede in frazione Porto Cesareo, comune di Nardò (Lecce), via Marza-

no n. 22, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, numero 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società a r. l. « Azienda Elettrica Porto Cesareo », in liquidazione, con sede in frazione Porto Cesareo, comune di Nardò (Lecce), via Marzano n. 22, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1106**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Taio » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87 quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Taio » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Taio (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Taio » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Taio (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, numero 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Taio » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Taio (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1107**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Vallarsa » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Vallarsa » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Raossi (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Vallarsa » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Raossi (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Vallarsa » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Raossi (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1198.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Giovo » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art 76 della Costituzione;

Visto l'art 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Giovo » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verla (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Giovo » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verla (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Giovo » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verla (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1109.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Canezza » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL:

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Canezza » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Canezza di Pergine Valsugana (Trento), rientra tra le imprese previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Canezza » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Canezza di Pergine Valsugana (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Canezza » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Canezza di Pergine Valsugana (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1110.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società a responsabilità limitata « Casiccio & C. ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società a responsabilità limitata « Casiccio & C. », con sede in Borgo Cerreto (Perugia), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società a responsabilità limitata « Casiccio & C. », con sede in Borgo Cerreto (Perugia), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società a responsabilità limitata « Casiccio & C », con sede in Borgo Cerreto (Perugia), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1111.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Vezzano » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Vezzano » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vezzano (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Vezzano » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vezzano (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dallo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Vezzano » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vezzano (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1112.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Impianto Elettrico di Pomarolo » Società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Impianto Elettrico di Pomarolo » Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pomarolo (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Impianto Elettrico di Pomarolo » Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pomarolo (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Impianto Elettrico di Pomarolo » Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pomarolo (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1113.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Flavon - Terres » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Flavon - Terres » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Flavon (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Flavon Terres » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Flavon (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Flavon Terres » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Flavon (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1114.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Scasserra Michele e C. Soc. a r. l.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società Scasserra Michele e C. Soc. a r. l., con sede in Monacilioni (Campobasso), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società Scasserra Michele e C. Soc. a r. l., con sede in Monacilioni (Campobasso), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società Scasserra Michele e C. Soc. a r. l., con sede in Monacilioni (Campobasso), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1115.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società per la distribuzione di energia elettrica di Semogo - società cooperativa a responsabilità limitata ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società per la distribuzione di energia elettrica di Semogo - società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Semogo Valdidentro (Sondrio), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società per la distribuzione di energia elettrica di Semogo - società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Semogo Valdidentro (Sondrio), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società per la distribuzione di energia elettrica di Semogo - società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Semogo Valdidentro (Sondrio), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1116.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Denno » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio elettrico di Denno » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Denno (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Denno » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Denno (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1936, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Denno » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Denno (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1117.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Calceranica » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Calceranica » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Calceranica al Lago (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Calceranica » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Calceranica al Lago (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Calceranica », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Calceranica al Lago (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1118**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del Consorzio Elettrico Cooperativo di Valle di Gresta, società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al Consorzio Elettrico Cooperativo di Valle di Gresta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ronzo di Pannone (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del Consorzio Elettrico Cooperativo di Valle di Gresta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ronzo di Pannone (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al Consorzio Elettrico Cooperativo di Valle di Gresta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ronzo di Pannone (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1119.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Civezzano » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Civezzano » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Civezzano (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Civezzano » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Civezzano (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dallo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Civezzano » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Civezzano (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1120.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Spormaggiore » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87 quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Spormaggiore » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Spormaggiore (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Spormaggiore » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Spormaggiore (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Spormag-

giore » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Spormaggiore (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nello art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1121**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Cadine » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art 87 quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Cadine » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cadine (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio:

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Cadine » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cadine (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Cadine », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cadine (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1122.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Cunevo » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n, 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Cunevo » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cunevo (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Cunevo » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede

in Cunevo (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Cunevo » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cunevo (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1123.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Cooperativa Elettrica di S. Francesco » a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società Cooperativa Elettrica di S. Francesco » a responsabilità limitata, con sede in San Francesco di Vito d'Asio (Udine), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1

L'impresa della « Società Cooperativa Elettrica di S. Francesco » a responsabilità limitata, con sede in San Francesco di Vito d'Asio (Udine), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società Cooperativa Elettrica di S. Francesco » a responsabilità limitata, con sede in San Francesco di Vito d'Asio (Udine), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1124.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Nave San Rocco » Società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art 76 della Costituzione:

Visto l'art 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Nave San Rocco » Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nave San Rocco (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio:

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Nave San Rocco » Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nave San Rocco (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Nave San Rocco » Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nave San Rocco (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1125.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Calavino (TN) » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Calavino (TN) » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Calavino (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Calavino (TN) » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Calavino (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Calavino (Trento) » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Calavino (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1126.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Vigolo Baselga » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Vigolo Baselga » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vigolo Baselga (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Vigolo Baselga » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vigolo Baselga (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Vigolo Baselga » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vigolo Baselga (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1127.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica Alidosiana - Società a responsabilità limitata ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società Elettrica Alidosiana - Società a responsabilità limitata », con sede in Castel del Rio (Bologna), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società Elettrica Alidosiana - Società a responsabilità limitata », con sede in Castel del Rio (Bologna), è trasferita all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società Elettrica Alidosiana Società a responsabilità limitata », con sede in Castel del Rio (Bologna), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1128.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del Consorzio Elettrico di S. Bernardo Rabbi, società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al Consorzio Elettrico di S. Bernardo Rabbi, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Bernardo Rabbi (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1

L'impresa del Consorzio Elettrico di S. Bernardo Rabbi, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Bernardo Rabbi (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al Consorzio Elettrico di S. Bernardo Rabbi, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Bernardo Rabbi (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1129.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Vigo d'Anaunia » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Vigo d'Anaunia » società cooperativa a responsailità limitata, con sede in Vigo d'Anaunia, Comune di Ton (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Vigo d'Anaunia » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vigo d'Anaunia, Comune di Ton (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Vigo d'Anaunia » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vigo d'Anaunia, Comune di Ton (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1130.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Valdagno » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art 76 della Costituzione

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Valdagno » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aldino (Bolzano), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Valdagno » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aldino (Bolzano), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al Consorzio Elettrico di Valdagno » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aldino (Bolzano), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, *n.* **1131.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Cooperativa Utenti Luce Elettrica - Chiotti di Perrero - a Responsabilità Limitata ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL:

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma della Costituzione,

Ritenuto che l'impresa appartenente alla «Società Cooperativa Utenti Luce Elettrica Chiotti di Perrero a Responsabilità Limitata», con sede in Riclaretto frazione Chiotti (Torino), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio,

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della «Società Cooperativa Utenti Luce Elettrica Chiotti di Perrero a Responsabilità Limitata», con sede in Riclaretto frazione Chiotti (Torino), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla «Società Cooperativa Utenti Luce Elettrica Chiotti di Perrero a Responsabilità Limitata», con sede in Riclaretto frazione Chiotti (Torino), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1132.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del «Consorzio Elettrico di Campodenno» società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al «Consorzio Elettrico di Campodenno» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Campodenno (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del «Consorzio Elettrico di Campodenno» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Campodenno (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al «Consorzio Elettrico di Campodenno» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Campodenno (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1133.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Susà » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87 quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Susà » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Susà (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Susà » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Susà (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Susà » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Susà (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1134.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Sporminore » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Sporminore » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sporminore (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Sporminore » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sporminore (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Spormino-

re» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sporminore (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nello art 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1135.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del Consorzio Elettrico di Torcegno, società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al Consorzio Elettrico di Torcegno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Torcegno (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del Consorzio Elettrico di Torcegno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Torcegno (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al Consorzio Elettrico di Torcegno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Torcegno (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1136.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del Consorzio Elettrico di Seregnano, società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al Consorzio Elettrico di Seregnano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Seregnano (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1

L'impresa del Consorzio Elettrico di Seregnano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Seregnano (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per

l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al Consorzio Elettrico di Seregnano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Seregnano (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1137.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica di Capitignano a r. l. ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87 quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società Elettrica di Capitignano a r. l. », con sede in Capitignano (L'Aquila), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio,

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società Elettrica di Capitignano a r. l. », con sede in Capitignano (L'Aquila), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società Elettrica di Capitignano a r. l. », con sede in Capitignano (L'Aquila), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1138.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Cooperativa a responsabilità limitata « Casa del Popolo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società Cooperativa a responsabilità limitata « Casa del Popolo », con sede in Lauco (Udine), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio:

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società Cooperativa a responsabilità limitata « Casa del Popolo », con sede in Lauco (Udine), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società Cooperativa a responsabilità limitata « Casa del Popolo », con sede in Lauco (Udine), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1139.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Termon », società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Termon » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Termon (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Termon » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Termon (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Termon » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Termon (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1140.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Castagnè » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Castagnè » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castagnè (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Castagnè » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castagnè (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Castagnè » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castagnè (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1141.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Cooperativa Elettrica - a responsabilità limitata - Val d'Arzino ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società Cooperativa Elettrica - a responsabilità limitata - Val d'Arzino », con sede in Pielungo di Vito d'Asio (Udine), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società Cooperativa Elettrica - a responsabilità limitata - Val d'Arzino », con sede in Pielungo di Vito d'Asio (Udine), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società Cooperativa Elettrica - a responsabilità limitata - Val d'Arzino », con sede in

Pielungo di Vito d'Asio (Udine), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1142.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Cooperativa Elettrica di Stazzona, Società a responsabilità limitata ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Cooperativa Elettrica di Stazzona, Società a responsabilità limitata », con sede in Villa di Tirano frazione Stazzona (Sondrio), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Cooperativa Elettrica di Stazzona, Società a responsabilità limitata », con sede in Villa di Tirano frazione Stazzona (Sondrio), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Cooperativa Elettrica di Stazzona, Società a responsabilità limitata », con sede in Villa di Tirano frazione Stazzona (Sondrio), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1143.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Cooperativa Elettrica delle Pradis - Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede nelle Pradis, Comune di Clauzetto ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Cooperativa Elettrica delle Pradis Società Cooperativa a responsabilità limitata con sede nelle Pradis, Comune di Clauzetto », con sede in Pradis di Clauzetto (Udine), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Cooperativa Elettrica delle Pradis Società Cooperativa a responsabilità limitata con sede nelle Pradis, Comune di Clauzetto », con sede in Pradis di Clauzetto (Udine), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Cooperativa Elettrica delle Pradis Società Cooperativa a responsabilità limitata con sede nelle Pradis, Comune di Clauzetto », con sede in Pradis di Clauzetto (Udine), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1144.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società cooperativa per azioni « Pastificio Sociale », in liquidazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società cooperativa per azioni « Pastificio Sociale », in liquidazione, con sede in Busso (Campobasso), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società cooperativa per azioni « Pastificio Sociale », in liquidazione, con sede in Busso (Campobasso), è trasferita all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società cooperativa per azioni « Pastificio Sociale », in liquidazione, con sede in Busso (Campobasso), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1145.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Lover » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87 quinto comma della Costituzione:

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Lover » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lover di Campodenno (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Lover » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lover di Campodenno (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Lover » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lover di Campodenno (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1146.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Anonima Elettrica » di Pietracupa, società per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione:

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società Anonima Elettrica » di Pietracupa, società per azioni, con sede in Pietracupa (Campobasso), via Roma n. 2, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio:

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società Anonima Elettrica » di Pietracupa, società per azioni, con sede in Pietracupa (Campobasso), via Roma n. 2, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società Anonima Elettrica » di Pietracupa, società per azioni, con sede in Pietracupa (Campobasso), via Roma n. 2, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1147**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Ronchi Valsugana » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87 quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Ronchi Valsugana » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ronchi Valsugana (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio:

Decreta:

Art. 1

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Ronchi Valsugana » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ronchi Valsugana (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963 n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Ronchi Valsugana » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ronchi Valsugana (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1148**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Cornè » - Società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Cornè » Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cornè, frazione di Brentonico (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Cornè » Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cornè, frazione di Brentonico (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Cornè » Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cornè, frazione di Brentonico (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1149.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Covelo » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Covelo » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Covelo (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Covelo » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Covelo (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Covelo » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Covelo (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1150.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Faveggio » società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Fraveggio » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Fraveggio (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Fraveggio » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Fraveggio (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Fraveggio » società a responsabilità limitata, con sede in Fraveggio (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1151.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Dercolo », società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Dercolo » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Dercolo (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Dercolo » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Dercolo (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Dercolo » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Dercolo (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1152.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « D.E.A. » - Distribuzione Elettrica Appennino Società a responsabilità limitata ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « D.E.A. » Distribuzione Elettrica Appennino Società a responsabilità limitata », con sede in Busalla, frazione Sarissola (Genova), via G. Macciò, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « D.E.A. » Distribuzione Elettrica Appennino Società a responsabilità limitata », con sede in Busalla, frazione Sarissola (Genova), via G. Macciò, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « D.E.A. » Distribuzione Elettrica Appennino Società a responsabilità limitata, con sede in Busalla, frazione Sarissola (Genova), via G. Macciò, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1153.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in nome collettivo « Caizzi e C.i ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società in nome collettivo Caizzi e C.i, con sede in Cagnano Varano (Foggia), rientra tra le imprese previste dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società in nome collettivo « Caizzi e C.i », con sede in Cagnano Varano (Foggia), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società in nome collettivo « Caizzi e C.i », con sede in Cagnano Varano (Foggia), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni

contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 agosto 1963, n. 1154.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica Trevisana - Società Cooperativa a responsabilità limitata ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società Elettrica Trevisana - Società Cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Treviso Bresciano (Brescia), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società Elettrica Trevisana - Società Cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Treviso Bresciano (Brescia), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società Elettrica Trevisana - Società Cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Treviso Bresciano (Brescia), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 agosto 1963, n. 1155.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società per azioni « La Vittoria » - Elettricità e piccole industrie ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società per azioni « La Vittoria » - Elettricità e piccole industrie », con sede in San Cataldo (Caltanissetta), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società per azioni « La Vittoria » - Elettricità e piccole industrie », con sede in San Cataldo (Caltanissetta), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società per azioni « La Vittoria » - Elettricità e piccole industrie », con sede in San Cataldo (Caltanissetta), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1156.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Toss », società cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente al « Consorzio Elettrico di Toss », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Toss, comune di Ton (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del « Consorzio Elettrico di Toss », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Toss, comune di Ton (Trento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio Elettrico di Toss », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Toss, comune di Ton (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1157.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società per Luce e Forza Elettrica S. Margherita Belice », in accomandita semplice.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società per Luce e Forza Elettrica S. Margherita Belice », in accomandita semplice, con sede in S. Margherita di Belice (Agrigento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società per Luce e Forza Elettrica S. Margherita Belice », in accomandita semplice, con sede in S. Margherita di Belice (Agrigento), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società per Luce e Forza Elettrica S. Margherita Belice », in accomandita semplice, con sede in S. Margherita di Belice (Agrigento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1158.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in Accomandita Semplice Ing. Varzi & C.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società in Accomandita Semplice Ing. Varzi & C., con sede in Galliate (Novara), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società in Accomandita Semplice Ing. Varzi & C., con sede in Galliate (Novara), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società in Accomandita Semplice Ing. Varzi & C., con sede in Galliate (Novara), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1159.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in nome collettivo « Mazzone ed Amato ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società in nome collettivo « Mazzone ed Amato », con sede in Caltanissetta, via Napoleone Coljanni, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società in nome collettivo « Mazzone ed Amato », con sede in Caltanissetta, via Napoleone Coljanni, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società in nome collettivo « Mazzone ed Amato », con sede in Caltanissetta, via Napoleone Coljanni, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1160.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « Azienda Elettrica - Ghilarza » a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società « Azienda Elettrica - Ghilarza » a responsabilità limitata, con sede in Ghilarza (Cagliari), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società « Azienda Elettrica - Ghilarza » a responsabilità limitata, con sede in Ghilarza (Cagliari), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società « Azienda Elettrica Ghilarza » a responsabilità limitata, con sede in Ghilarza (Cagliari), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1161**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in accomandita semplice « Industrie Elettriche Domenico Puglisi fu Salvatore & C. ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società in accomandita semplice « Industrie Elettriche Domenico Puglisi fu Salvatore & C. », con sede in Riposto (Catania), via La Farina n. 27, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società in accomandita semplice « Industrie Elettriche Domenico Puglisi fu Salvatore & C. », con sede in Riposto (Catania), via La Farina n. 27, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società in accomandita semplice « Industrie Elettriche Domenico Puglisi fu Salvatore & C. », con sede in Riposto (Catania), via La Farina n. 27, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1162**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Cooperativa Fornitura Energia Elettrica in Miagliano » Società Cooperativa a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Cooperativa Fornitura Energia Elettrica in Miagliano » Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Miagliano (Vercelli), via M. Ferrarone n. 1, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Cooperativa Fornitura Energia Elettrica in Miagliano » Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Miagliano (Vercelli), via M. Ferrarone n. 1, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Cooperativa Fornitura Energia Elettrica in Miagliano » Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Miagliano (Vercelli), via M. Ferrarone n. 1, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1163.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in nome collettivo « Impresa Elettrica A. Napoli e C. ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società in nome collettivo « Impresa Elettrica A. Napoli e C. », con sede in Castrofilippo (Agrigento), via Giardini n. 38, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società in nome collettivo « Impresa Elettrica A. Napoli e C. », con sede in Castrofilippo (Agrigento), via Giardini n. 38, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società in nome collettivo « Impresa Elettrica A. Napoli e C. », con sede in Castrofilippo (Agrigento), via Giardini n. 38, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1164.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Elettrica Cooperativa « Casenove » a responsabilità limitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società Elettrica Cooperativa « Casenove » a responsabilità limitata, con sede in Palse di Porcia (Udine), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società Elettrica Cooperativa « Casenove » a responsabilità limitata, con sede in Palse di Porcia (Udine), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società Elettrica Cooperativa « Casenove » a responsabilità limitata, con sede in Palse di Porcia (Udine), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1963, n. 1165.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi di beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercitate dalla « Terni - Società per l'Industria e l'Elettricità » s.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto l'art. 4, n. 6, quarto comma della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che nel disporre il trasferimento all'ENEL delle attività elettriche esercitate dalla Società Terni, stabilisce che debbono essere determinate le modalità di fornitura dell'energia sia per le attività esercitate dalla Società Terni al 1961, sia per quelle in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che per la Società Terni occorre trasferire ai sensi dell'art. 4, n. 2 e n. 6, quarto comma della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, i soli complessi di beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'ENEL i complessi di beni organizzati indicati nell'elenco A allegato al presente decreto destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta esercitate dalla « Terni Società per l'Industria e l'Elettricità » s.p.a., con sede in Roma, via Due Macelli n. 66.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi di beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti della « Terni Società per l'Industria e l'Elettricità » s.p.a. assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto, l'ENEL nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del Prefetto di Roma, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della « Terni Società per l'Industria e l'Elettricità » s.p.a. che effettuano la consegna stessa entro 120 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'ENEL con l'intervento dell'intendente di finanza di Roma o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato che provvede alla redazione del relativo verbale nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art 1 ed relativi rapporti giuridici.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della « Terni Società per l'Industria e l'Elettricità » s.p.a. non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'ENEL chiede al presidente del Tribunale di Roma la nomina di un curatore nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione in possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'ENEL ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della « Terni Società per l'Industria e l'Elettricità » s.p.a. debbono consegnare al rappresentante dell'ENEL tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La « Terni Società per l'Industria e l'Elettricità » s.p.a. è altresì tenuta a fornire all'ENEL tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'ENEL, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

L'ENEL è tenuto a fornire alla « Terni Società per l'Industria e l'Elettricità » s.p.a. kWh 1.025.000.000 (unmiliardoventicinquemilioni) annui con una potenza di kW 170.000 (centosettantamila), quantità di energia elettrica utilizzata al 1961 dalla « Terni Società per l'Industria e l'Elettricità » s.p.a. per le attività non comprese tra quelle previste dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e kWh 595.000.000 (cinquecentonovantacinquemilioni) all'anno, con una ulteriore potenza di kW 100.000 (centomila) per le attività in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Le dette forniture dovranno aver luogo fino al 31 dicembre millenovecentonovantadue in punti di consegna situati presso gli stabilimenti Terni determinati d'accordo tra le parti.

Art. 7.

Per la fornitura di kWh 1.025.000.000 (unmiliardoventicinquemilioni) annui il prezzo della fornitura per kWh sarà determinato in base ai prezzi di addebito praticati mediamente nel triennio 1959-61 dal settore elettrico della « Terni - Società per l'Industria e la Elettricità » s.p.a. agli stabilimenti della stessa Società per attività non elettriche.

Per i quantitativi di energia che saranno consumati dalla « Terni - Società per l'Industria e l'Elettricità » s.p.a. in eccedenza ai predetti kWh 1.025.000.000 (unmiliardoventicinquemilioni) annui fino a kWh 595.000.000 (cinquecentonovantacinquemilioni) annui, il prezzo di cui al capoverso precedente sarà aumentato di L. 0,45 (zeroquarantacinque) a kWh.

Art. 8.

I prezzi di cui al precedente articolo saranno soggetti a revisione qualora vi siano variazioni negli oneri relativi al personale, ai materiali e ai canoni demaniali e sovraccanoni a favore degli Enti locali, ovvero anche nel caso in cui il livello tariffario dell'ENEL subisca un cambiamento.

Per il primo caso, i parametri sono i seguenti:

per il personale, con riferimento agli oneri globali, retribuzione e accessori, a carico dell'ENEL, relativi all'operaio elettrico qualificato con moglie e tre figli a carico (cat. C 1 di cui all'art. 18 del contratto collettivo di lavoro per i lavoratori di aziende elettriche private del 2 febbraio 1961), assumendo, come valore di partenza di tale parametro, quello risultante dall'accordo 11 aprile 1963 tra l'ENEL e le Organizzazioni nazionali sindacali dei lavoratori elettrici;

per i materiali, in dipendenza della variazione dei numeri indici dei prezzi all'ingrosso, rilevati dall'Istituto centrale di statistica, assumendo, come valore di partenza di tale parametro, quello che risulterà per l'anno 1963;

per i canoni demaniali, i sovraccanoni a favore degli Enti locali, per gli oneri relativi ai bacini imbriferi montani, assumendo, come valore di partenza di tale parametro, la somma dei vigenti canoni per kW nominale di concessione, e cioè: L. (1.312 + 800 + 1.300) = L/kW nom. 3.412.

Per il secondo caso, si partirà dai prezzi di cui al precedente art. 7, che verranno aggiornati variandoli in proporzione della variazione che venisse eventualmente a subire il prezzo risultante del kWh inerente alla tariffa di tipo binomia per alta utilizzazione, di cui alla lettera *b*) del punto 3) del comma *A*) del cap. V del provvedimento CIP n. 941 del 29 agosto 1961, con utilizzazione della potenza di 6.200 ore annue.

Nel caso in cui risultasse che il prezzo così determinato superasse o uguagliasse quello deducibile applicando i criteri valevoli per la prima alternativa, si assumerà, come nuovo prezzo contrattuale, quello deducibile nella seconda alternativa; si assumerà invece quello deducibile nella prima alternativa, qualora questo superasse quello deducibile nella seconda alternativa.

La revisione dei prezzi contrattuali ed i conseguenti conguagli di fatturazione verranno effettuati alla fine di ogni anno a partire dal 31 dicembre 1964 e con riferimento al periodo precedente.

Art. 9.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 10.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 2. — VILLA

ALLEGATO *A*

Complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche della Soc. « Terni »

I. — IMPIANTI DI PRODUZIONE E POMPAGGIO

a) GRUPPO NERA VELINO:

1) *Opere idrauliche generali*:

Impianto Medio Nera. - Canale in galleria che devia verso il lago di Piediluco (Terni) le acque dei fiumi Corno, Nera e Vigi con una casa per abitazione del guardiano idraulico.

Impianto sbarramento fiume Velino in località Marmore (Terni) con annesse n. 2 case di guardia.

Canale a pelo libero di comunicazione fra il lago di Piediluco e il fiume Velino.

Lago di Piediluco (Terni) con opere varie di arginatura in alcuni tratti delle sponde del lago.

Serbatoio artificiale del Turano (affluente del Velino). - Diga a gravità in calcestruzzo in località Posticciola (Rieti), con annessa una abitazione per il personale di guardia.

Serbatoio artificiale del Salto (affluente del Velino). - Diga a gravità in calcestruzzo in località Balze di Santa Lucia (Rieti), con annessa una abitazione per il personale di guardia.

Galleria di comunicazione in pressione tra i serbatoi Turano-Salto.

Canale di derivazione in galleria Alto Velino a pelo libero con partenza dalla località Sigillo (Rieti) ed immissione nella galleria forzata Salto-Cotilia.

Impianto Alto Velino e serbatoio Ratto per centrale Sigillo in località Posta (Rieti).

Serbatoio artificiale sul torrente Aia. - Diga in terra in località l'Aia, con annessa una abitazione per il guardiano idraulico.

Opere idrauliche ex Centrale Cervara in località Cervara (Terni), con annesse opere di adduzione per i canali Cervino e Sersimone, Società Italiana Ricerche Industriali (SIRI), Fabbrica d'Armi Esercito - Terni (FAET), Jutificio di Terni.

2) *Centrali di produzione e pompaggio*:

Impianto Posta in località Sigillo (Rieti) con relativi annessi e pertinenze tra cui un fabbricato per alloggio del personale. Potenza nominale complessiva del macchinario generatore, kW 5.360 e del macchinario di trasformazione kVA 10.000.

Impianto Cotilia, interrato, sito in comune di Cittaducale (Rieti), comprendente le seguenti opere:

a) *derivazione Canetra* con potenza nominale complessiva del macchinario generatore kW 3.250;

b) *derivazione Peschiera* con potenza nominale complessiva del macchinario generatore kW 3.125;

c) *derivazione serbatoio Salto* con potenza nominale complessiva del macchinario di produzione kW 60.000 e di pompaggio kW 60.000.

Annessi alla centrale: una stazione di smistamento e trasformazione, della potenza complessiva di kVA 84.000; n. 4 fabbricati per abitazione personale; un fabbricato per abitazione guardiano idraulico presso la derivazione Canetra; una Chiesa.

Impianto Galleto in località Papigno (Terni), con potenza nominale complessiva del macchinario generatore kW 161.030, e del macchinario di trasformazione di kVA 243.000.

Impianto Papigno-Velino in località Papigno (Terni), con potenza nominale complessiva del macchinario generatore kW 35.000 e del macchinario di trasformazione kVA 42.000.

Impianto Preci in località Ponte Chiusita (Perugia), con potenza nominale complessiva del macchinario generatore kW 10.400 e del macchinario di trasformazione kVA 15.500. Annessa una stazione ittiogenica e un fabbricato per abitazione del personale.

Impianto Triponzo in località Bagni di Triponzo, comune di Cerreto di Spoleto (Perugia), con potenza nominale complessiva del macchinario generatore kW 6.400 e del macchinario di trasformazione di kVA 9.200. Annesso un fabbricato per abitazione personale.

Stazione di pompaggio di Borgo Cerreto, in comune di Cerreto di Spoleto (Perugia) che solleva le acque del fiume Nera fino alla Galleria Medio Nera mediante due pompe della potenza di 900 kW ciascuna.

Impianto Papigno-Pennarossa in località Papigno (Terni), con potenza complessiva del macchinario generatore kW 6.500.

Impianto Monte Argento, sito in località Campomicciolo (Terni), con potenza installata del macchinario generatore kW 68.000 e del macchinario di trasformazione kVA 86.400 e con annessi n. 3 fabbricati per abitazione personale, e n. 1 fabbricato per officina montaggio trasformatori.

Impianto Recentino, sito in località Recentino (Narni), con potenza installata del macchinario generatore di kW 45.000 e di trasformazione di kVA 54.600, con annessi n. 6 fabbricati per abitazione personale.

b) GRUPPO VOMANO E BACINI LIMITROFI:

1) *Opere idrauliche generali*:

Lago artificiale di Campotosto, in località Campotosto (L'Aquila) con n. 3 dighe: *a*) di Poggio Cancelli, in terra; *b*) di Rio Fucino, in calcestruzzo a gravità; *c*) di Sella Pedicate, in calcestruzzo a gravità. A ciascuna diga è annesso un fabbricato per abitazione personale.

Serbatoio artificiale di Provvidenza, in località Ortolano (L'Aquila) con diga in calcestruzzo ad arco. Annesso fabbricato per abitazione del personale.

Serbatoio artificiale in località Piaganini, comune di Montorio (Teramo) con diga in calcestruzzo ad arco gravità. Annesso fabbricato per abitazione personale.

Due canali di gronda in galleria sui versanti occidentale e orientale dei monti della Laga, situati nelle provincie di L'Aquila, Rieti, Teramo, Ascoli Piceno, con 35 opere di presa e con annesse due case di abitazione del personale.

Canale di gronda e di carico dell'impianto di San Giacomo, svolgentesi nelle provincie di L'Aquila e Teramo.

Canali di gronda e di carico dell'impianto di Montorio, svolgentisi in provincia di Teramo, con 12 opere di presa.

2) *Centrali di produzione e pompaggio*:

Impianto di Provvidenza in caverna, sito in località Ortolano (L'Aquila), con potenza installata del macchinario di produzione kW 155.000, di pompaggio kW 155.000 e di trasformazione di kVA 165.050. Annessi n. 8 fabbricati per abitazioni personale, un fabbricato per spaccio, uno per la mensa, uno per la Chiesa, uno per la scuola.

Impianto San Giacomo in caverna, sito in località Fano Adriano (Teramo), con potenza installata del macchinario generatore kW 210.000 e di trasformazione di kVA 214.800, con annessi: n. 1 fabbricato per cabina di trasformazione e alloggi operai, n. 1 fabbricato per foresteria, n. 1 fabbricato per Dopolavoro e n. 1 fabbricato per officina montaggio trasformatori.

Impianto Montorio in caverna, sito in località San Rustico, comune di Montorio al Vomano (Teramo) con potenza installata del macchinario generatore kW 120.000 e del macchinario di trasformazione di kVA 145.500. Annessi n. 6 fabbricati per abitazione personale e n. 1 capannone per magazzino e garage.

Impianto Piaganini in località Venaquila, comune di Montorio al Vomano (Teramo), con potenza installata del macchinario generatore kW 1.250 e del macchinario di trasformazione di kVA 1.600.

Stazioni di Pompaggio di Venacquaro che sollevano le acque del rio Venacquaro nella galleria forzata Provvidenza-San Giacomo con annesso n. 1 fabbricato per rifugio personale.

c) IMPIANTI DEL SANGRO IN COMUNIONE AL 50% CON LA SOCIETÀ MERIDIONALE DI ELETTRICITÀ:

1) *Opere idrauliche generali*:

Serbatoio artificiale di Barrea in località Barrea (L'Aquila) con diga in calcestruzzo ad arco. Annessi n. 2 fabbricati: uno per cabina di manovra, l'altro per abitazioni personale e foresteria.

2) *Centrali di produzione*:

Centrale Sangro in località Montelapiano (Chieti). Potenza installata complessiva del macchinario generatore kW 72.900 e del macchinario di trasformazione di kVA 81.000. Annessi n. 2 fabbricati all'opera di presa; n. 1 fabbricato presso la vasca di carico; n. 3 fabbricati per alloggi personale siti nell'abitato di Villa Santa Maria.

II. — STAZIONI ELETTRICHE

A) *Stazioni elettriche di trasformazione e smistamento di*:

Villa Valle, sita in località Villa Valle (Terni), con potenza complessiva di kVA 330.000. Annesso alla stazione un complesso di 12 fabbricati adibiti a servizi, uffici, abitazioni, eccetera.

Cervara, al coperto, sita in località Cervara (Terni) della potenza complessiva di trasformazione di kVA 6.000. Annesso alla stazione un complesso di 13 fabbricati adibiti a servizi vari e abitazioni ed 1 fabbricato locato ad uso mattatoio.

Acciaieria (Terni), per alimentazione Azienda Servizi Municipalizzati di Terni. Potenza complessiva kVA 12.000.

Narni, sita in Narni Scalo (Terni) della potenza complessiva di kVA 3.050. Annessi n. 3 fabbricati.

Spoleto, sita a Spoleto (Perugia) della potenza complessiva di kVA 31.000. Annessi n. 2 fabbricati.

Rieti, al coperto, sita in Rieti. Potenza complessiva kVA 1.000. Annesso un fabbricato.

L'Aquila, sita in località Torrione (L'Aquila) della potenza complessiva di kVA 6.000. Annessi n. 3 fabbricati.

San Dalmazio, sita in comune di Pomarance (Pisa). Potenza complessiva di kVA 70.000. Annessi n. 5 fabbricati.

B) *Stazioni elettriche di trasformazione, rifasamento e smistamento*:

Erzelli, sita in via Erzelli, Genova-Cornigliano. Potenza complessiva di trasformazione kVA 234.000, di rifasamento statico kVAR 60.000, rotante kVA 64.000. Annessi n. 4 fabbricati e n. 1 appezzamento di terreno agricolo con due piccoli fabbricati locati a terzi.

C) *Stazioni elettriche di smistamento*:

Foligno, sita in località Capuccini in Foligno (Perugia). Annessi n. 2 fabbricati.

Capannelle, sita in località Capannelle (L'Aquila). Annessi n. 3 fabbricati.

Popoli, sita a Popoli (Pescara). Annessi n. 2 fabbricati.

Chiusi, sita in località Chiusi Scalo (Perugia). Annessi n. 2 fabbricati.

Apuania, sita in via Candia, Apuania (Massa). Annessi n. 3 fabbricati.

Pontremoli (solo sezionamento), sita in Pontremoli (Massa). Annessi n. 2 fabbricati.

Arquata Scrivia, sita in Arquata Scrivia (Alessandria).

III. — IMPIANTI DI TRASPORTO ENERGIA

a) *Linee elettriche a* 220 kV:

Villa Valle (Terni) - San Dalmazio (Pisa) - Apuania (Massa) - Erzelli (Genova) - Arquata (Alessandria) - Novi Ligure (Alessandria), con collegamenti ad Apuania per le stazioni Edison e Montecatini e ad Erzelli per Morigallo (CIELI).

Villa Valle (Terni) - Capannelle (L'Aquila) - Popoli (Pescara) e derivazioni Vomano, servita da tre case di guardia.

Villa Valle (Terni) - Centrale Termoelettrica della Società Termoelettrica Tirrena, Civitavecchia (Roma).

Tutte le linee che precedono sono munite di apparecchiature ad alta frequenza per telemisure e telecomunicazioni.

b) *Linee elettriche a* 150 kV:

Villa Valle (Terni) - Cotilia (Rieti) - L'Aquila - Popoli (Pescara) - Alanno (Pescara) con derivazione per la centrale di Sigillo (Rieti), servita da due case di guardia e munita sul primo tratto di apparecchiature ad alta frequenza per telecomunicazioni.

Collegamenti tra la stazione di Villa Valle (Terni) e le stazioni di Papigno, Galleto, Acciaieria, Monte Argento, Recentino, tutte in provincia di Terni, con derivazione per lo stabilimento Polymer (Terni).

c) *Linee elettriche a* 120 kV:

Villa Valle (Terni) - Chiusi Scalo (Perugia).

Villa Valle (Terni) - Spoleto (Perugia) - Foligno (Perugia) - Chiusi Scalo (Perugia), con derivazioni per centrale Valcimarra della UNES (Macerata), per centrale Preci (Perugia) e per le stazioni ferrovie dello Stato di Foligno e Chiusi (Perugia).

Villa Valle (Terni) - centrale Preci (Perugia) con collegamento con Azienda di Macerata.

Centrale Recentino (Terni) - stabilimento di Nera Montoro (Terni).

d) *Linee elettriche a* 65 kV:

Papigno (Terni) - Rieti, con derivazione per alimentazione idrovore di Ripasottile (Rieti).

Collegamento tra centrale Galleto (Terni) e Papigno (Terni) con derivazione per Villa Valle (Terni).

e) *Linee elettriche a* 30 kV:

Da Narni Scalo (Terni): per Cervara (Terni) e per centrale Recentino (Terni)

Centrale Recentino (Terni) - cabina Morica UNES (Terni).

Cervara (Terni) - Acciaieria (Terni).

Da Centrale Monte Argento (Terni): per acciaieria (Terni) e per centrale Recentino (Terni).

Da Papigno (Terni): per Cervara (Terni), due linee per Acciaieria (Terni), per Collestatte (Terni).

Centrale Cotilia (Rieti) - cabina bacino Salto (Rieti) con derivazione per cabina bacino Turano (Rieti).

Da L'Aquila: per stabilimento ATES (L'Aquila) e per Cementificio di Cagnano (L'Aquila).

Spoleto - Cementerie Società Terni (Perugia), con derivazione per Stabilimento Smalterie Genovesi (Perugia).

f) *Linee elettriche a* 15 kV:

Da Centrale San Giacomo (Teramo): per Collepiano (Teramo), per Provvidenza (L'Aquila) e per Montoro (Teramo).

Da Collepiano (Teramo): per Venacquaro (Teramo), per Pietracamela UNES (Teramo), con derivazione per stazione pompaggio per raffreddamento trasformatori.

Linee di alimentazione servizi ausiliari Bacino di Campotosto (L'Aquila), opere di presa dei canali di gronda, paesi vari della zona Vomano.

g) *Linee elettriche a* 10 kV:

Da presa Velino (Terni): per Labro UNES (Rieti), per presa Galleto (Terni), per Collestatte A.S.M. (Terni).

Papigno (Terni) - Presa Galleto (Terni).

Cervara (Terni) - Stabilimento Solfuro (Terni). Linea poggiante in parte sulle linee a 30 kV da Papigno per Collestatte e per Cervara. Derivazione in corsa per Papigno (Terni) e presa Galleto (Terni).

Centrale Preci (Perugia) - stazione pompaggio Borgo Cerreto (Perugia).

Stazione pompaggio Borgo Cerreto (Perugia) - Nortosce (Perugia).

Torre Orsina (Terni) - Mola Moretti (Terni).

Cotilia (Rieti) - Antrodoco (Rieti).

Cervara (Terni) - Campofregoso A.S.M. (Terni).

Cervara (Terni) - Narni Scalo (Terni) con derivazione per villaggio Le Grazie (Terni).

Da Centrale Monte Argento (Terni): per località Villa Fongoli (Terni), non ultimato, e per Villa Valle (Terni).

h) *Linee elettriche a* 6 kV:

Centrale Papigno (Terni) - Cabina SIRI (Terni). (I conduttori poggiano in parte sulla linea a 10 kV Cervara - Campofregoso).

Centrale Valdarno (Terni) - Stabilimenti Chimici di Nera Montoro (Terni).

i) *Linee elettriche a bassa tensione*:

1) *Linee a* 300 V:

Centrale Papigno (Terni) - Vasca Velino (Terni).

Presa Velino (Terni) - ex Raddrizzatore Collestatte (Terni).

Presa Velino (Terni) - Laghetto Acciaieria (Terni).

Papigno (Terni) - Fioretti (Terni).

Papigno (Terni) - Villa Valle (Terni).

Papigno (Terni) - Laboratorio Misure e Collaudi (Terni). (I conduttori sono poggiati sulla linea a 300 V delle pompe Pennarossa degli Stabilimenti Elettrochimici di Papigno).

2) *Linee a* 220 V:

Uffici Direzione Villa Valle (Terni) - abitazioni del personale (Terni).

Cascata Marmore Alta (Terni) - Sgrigliatore Pennarossa (Terni).

3) *Linee a* 100 V:

Presa Galleto (Terni) - Idrometro di Piediluco (Terni).

IV. — IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI

1) *Linee telefoniche in provincia di Terni*:

Servizi locali della stazione elettrica di Narni Scalo.

Sezionatore Campo di Maggio - Opera di presa Centrale Recentino.

Fascio telefonico a 5 circuiti tra: Villa Valle - Cervara; Centrale Monte Argento - Acciaieria; Centrale Monte Argento - Fabbrica d'Armi Esercito; Centrale Papigno - Società Iutificio di Terni.

Da Centrale Papigno per: Società SIRI, Azienda Servizi Municipalizzati e per Marmore, Presa Galleto, Presa Velino (linea in cavo aereo con derivazione per lo sghiaiatore Pennarossa e per il pozzo piezometrico Galleto).

Papigno - Presa Monte Argento.

Servizi locali Presa Velino e collegamento con Presa Pennarossa.

Fascio telefonico collegante il centralino automatico di Papigno con quello dello Stabilimento Siderurgico Società « Terni » e rete telefonica in cavo per uffici vari ed abitazioni in Terni.

Fascio telefonico tra Villa Valle e Nera Montoro con relative derivazioni.

Centralino telefonico automatico di Papigno.

2) *Linee telefoniche in provincia di Perugia*:

Da Centrale Preci: per Vasca di carico Preci e per Presa di Triponzo sul Nera.

Centrale di Triponzo - Stazione di pompaggio di Borgo Cerreto, con derivazione per Presa Medio Nera sul Corno.

Stazione di pompaggio Borgo Cerreto - Presa sul Vigi.

Stazione Elettrica Spoleto - Stabilimento Cementerie Società « Terni ».

3) *Linee telefoniche in provincia di Rieti*:

Servizi locali nella città di Rieti.

Servizi locali Centrale Cotilia e collegamenti con Diga Salto e opera di presa del Canetra.

Centrale Sigillo - Opera di presa sul Ratto.

4) *Linee telefoniche in provincia di L'Aquila*:

L'Aquila - Capannelle.

Servizi locali Centrale Provvidenza e collegamenti con l'opera di presa della centrale e le dighe del serbatoio di Campotosto.

5) *Linee telefoniche in provincia di Teramo*:

Opera di presa Collelungo - Ceppo.

Centrale San Giacomo - Pietracamela.

Centrale San Giacomo - Cerqueto.

Due linee al servizio dei due canali di gronda Ruzzo - Mavone.

Opera di presa Rosette - Fano a Corno.

Linea al servizio del canale di gronda Tordino - Vezzola.

Servizi locali nel paese di Montorio al Vomano.

6) *Linee telefoniche che interessano più provincie*:

Presa Galleto (Terni) - Passo Capannelle (L'Aquila).

Presa Galleto (Terni) - Centrale Cotilia (Rieti) con derivazioni per stazione idrovora di Ripasottile (Rieti), per idrometro di Terria (Rieti), per stazione ex Sabina a Rieti, e per linea Rieti-Diga Turano (Rieti).

Capannelle (L'Aquila) - Centrale Montorio (Teramo).

Linee al servizio dei canali di gronda orientale ed occidentale della Laga (L'Aquila-Teramo).

Opera di presa Molinaro (Rieti) - Sommati (Ascoli Piceno).

Terni-Roma, linea a frequenze vettrici, in comproprietà per un tratto con la Società Romana di Elettricità.

V. — IMPIANTI DIVERSI

a) *Apparecchiature presso terzi*:

Complesso di trasformazione presso SIAC - Genova, costituito da n. 2 trasformatori per complessivi kVA 64.000.

Complesso di trasformazione presso la stazione ferrovie dello Stato di Orvieto (Terni), costituito da n. 2 trasformatori per complessivi kVA 18.300.

Complessi di misura, compresi i trasformatori di misura, installati presso le seguenti località:

Stazione ferrovie dello Stato di Giuncano (Terni).

Stazione elettrica ferrovie dello Stato di Orte Scalo (Viterbo).

Stazione elettrica ferrovie dello Stato di Chiusi (Siena).

Stazione elettrica ferrovie dello Stato di Bolgheri (Livorno). Quivi è depositato anche un interruttore Scarpa e Magnano a volume d'olio ridotto.

Stazione elettrica ferrovie dello Stato di Falconara (Ancona).

Stazione elettrica ferrovie dello Stato di Foligno (Perugia).

Società Umbra Prodotti Chimici - Collestatte (Terni).

Mola Moretti - Arrone (Terni).

Società SIRI - Terni.

Società Polymer - Terni.

Stabilimento Chimico di Nera Montoro Soc. « Terni » (Terni).

Società Supertessile Rieti.

Società SARDE Rieti.

Stazione di pompaggio di Cittaducale (Rieti).

Pastificio Mannetti Antrodoco (Rieti)

UNES , Centrale Valcimarra (Macerata).

Società Aniene Rosignano Solvay (Livorno).

Società Elettrocarbonium Narni (Terni).

Azienda Elettrica Municipale di Macerata Centrale di Belforte (Macerata).

UNES Cabina di Todi (Perugia).

Stazione elettrica Coniel di Bussolengo (Verona).

SILEM Isola del Gran Sasso (L Aquila).

Azienda elettrica Gran Sasso L Aquila.

Azienda elettrica comune di Montorio (Teramo).

Azienda elettrica comune di Campotosto (L Aquila).

Azienda elettrica comune di Tossicia Teramo).

Ditta Cave e Calci di Val Vomano Venaquila (Teramo).

Ditta SPIGA Castelli (Teramo).

b) *Officine e Laboratori installati presso lo Stabilimento Elettrochimico di Papigno* (Terni)

Officina Manutenzioni Meccaniche ed Elettriche sistemata in parte in un locale della Stazione Elettrica di Papigno ed in parte in un fabbricato all'interno dello Stabilimento Elettrochimico di Papigno.

Laboratorio Misure e Collaudi sistemato in un fabbricato sito all'interno dello Stabilimento Elettrochimico di Papigno.

Officina falegnami sistemata in un fabbricato sovrastante la Centrale Papigno.

c) *Fabbricati diversi*

1) Fabbricati siti nell'abitato di Montorio al Vomano (Teramo):

in via Duca degli Abruzzi n. 40: n. 1 fabbricato con giardino adibito ad uso foresteria, n. 1 fabbricato per servizi (garage e n. 2 abitazioni) e un piccolo fabbricato per cabina elettrica;

in via Duca degli Abruzzi n. 38: n. 5 fabbricati per abitazioni personale:

in Largo Rosciano n. 1 fabbricato per uffici e n. 1 fabbricato per abitazioni personale.

2) Locali utilizzabili della ex cabina 60 kV Papigno siti nell'interno dello Stabilimento Elettrochimico di Papigno (Terni) attualmente adibiti a servizi di reparto.

3) Archivio sistemato in alcuni locali siti all'interno del recinto dello Stabilimento Elettrochimico di Papigno (Terni).

d) *Terreni diversi*

Terreno sito in località Campo di Maggio (Terni) distinto in catasto al foglio n. 153, mappale 254, della superficie di mq. 4.320.

Terreno sottostante la linea 220 kV Apuania-Cornigliano in Genova, via San Quirico, distinto in catasto al foglio n. 7, mappali numeri 274, 466 e 518 della superficie di mq. 3.030.

Il Ministro TOGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1963, n. **1166**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Industria Elettrica INDEL, Società per azioni ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Industria Elettrica INDEL, Società per azioni », con sede in Bolzano, via M. Pacher, 16, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, nè sussistono i requisiti per il suo esonero ai sensi dell'art. 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Industria Elettrica INDEL, Società per azioni », con sede in Bolzano, via M. Pacher n. 16, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Industria Elettrica INDEL, Società per azioni », con sede in Bolzano, via M. Pacher, 16, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 1. — VILLA

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

(2151101) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.